

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Testo unico in materia di Turismo"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo

VISTI gli articoli 116 e 117 della Costituzione,

VISTA la Legge n. 135/01,

VISTA la legge regionale 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni,

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 "Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco";

VISTA la legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 3 Maggio 1985, n.59 "disciplina dei complessi ricettivi campeggistici";

VISTA la legge regionale 20 giugno 1990, n. 78 "Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 "Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie";

VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del grande Giubileo del 2000" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1997, n. 23 "Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche";

VISTA la legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 "Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze";

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio."

VISTA la legge regionale 27 luglio 2000, n. 10 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia" e successive modifiche;

TENUTO CONTO che il turismo costituisce una risorsa rilevante e assume sempre più importanza strategica nello scenario delle attività produttive dell'economia regionale;

VISTO che tra gli obiettivi generali dell'attività della Giunta vi sono quelli miranti alla semplificazione normativa e, ove possibile, alla delegificazione;

CONSIDERATO che risulta opportuno provvedere ad un riordino complessivo della materia turistica per dotare la regione di una normativa più snella e maggiormente confacente alle esigenze del mercato;

RAVVISATA la necessità di adeguarsi alle recenti riforme costituzionali che attribuiscono la competenza esclusiva in materia turistica alle regioni;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento;


ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e legislativi;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

All'unanimità

- Di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Testo unico in materia di turismo", composta di n. 91 articoli e di una relazione che fa parte integrante della presente delibera.





REGIONE LAZIO

Assessorato Cultura Spettacolo Sport e Turismo

ALLEG. alla DELIB. N. 488

DEL 11 GIU. 2004

"PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO"

Alla luce della recente riforma costituzionale introdotta con la legge cost. n. 3/01, la proposta di legge in oggetto rappresenta l'esercizio da parte della Regione della competenza legislativa esclusiva conferitagli in materia.

Con tale strumento normativo si provvede ad un riordino complessivo della materia turistica per dotare la regione di una normativa più snella e maggiormente confacente alle esigenze del decentramento delle funzioni, degli operatori del settore e del mercato.

I contenuti del nuovo testo si propongono di dare nuova linfa ad una delle risorse più importanti e strategicamente più rilevanti dell'economia regionale: il Turismo.

Un elemento di grande rilievo, e va sottolineato, è che la nuova disciplina in materia turistica è stata elaborata tenendo conto dei contributi di tutti gli operatori interessati, cercando di renderla quanto più possibile condivisa.

La proposta è così articolata:

- dall'art. 1 all'art 4. si occupa delle finalità della legge e del riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni;

La Regione in materia di turismo svolge le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
- b) la realizzazione degli interventi riservati alla Regione dal piano settoriale regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- c) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei programmi di interventi previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
- d) il coordinamento delle attività e delle iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico in ambito locale;
- e) la promozione turistica sul mercato nazionale, nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all' articolo 3, comma 1, lettera d), numero 6);
- f) l'agevolazione dell'accesso al credito mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

- g) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché la classificazione degli stabilimenti balneari;
- h) l'adozione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- i) l'individuazione dei criteri per l'istituzione degli albi provinciali delle scuole per la nautica da diporto e degli albi provinciali degli operatori balneari;
- l) le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali religiose e sociali ivi comprese la relativa vigilanza e la tenuta del registro di quelle operanti a livello nazionale che abbiano sedi operative nella regione e in almeno altre tre regioni.
- m) la concessione di contributi alle strutture ricettive secondo quanto disposto nel capo IV, sezione VI;
- n) la professione di maestro di sci, di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, e la professione di guida alpina, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sui rispettivi collegi regionali e sullo svolgimento dell'attività professionale;
- o) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;
- p) l'individuazione dei sistemi turistici regionali, nonché il cofinanziamento dei relativi programmi d'intervento;
- q) l'individuazione delle aree di programmazione integrata ed il finanziamento dei relativi programmi d'intervento;
- r) la costituzione e la gestione dell'Osservatorio regionale sul turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera i).

Le province, fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 comma 4), nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) attuano specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'UE nel settore;
- b) promuovono e coordinano attività e realizzano opere di rilevante interesse provinciale nel settore turistico, in collaborazione con i comuni interessati;
- c) promuovono l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative tra privati;
- d) curano lo sviluppo e la promozione del sistema turistico a livello locale in ogni sua forma ed, in particolare, attraverso:
 - 1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, attraverso gli appositi servizi individuati a livello locale e gestiti con le modalità di cui all'articolo 14;
 - 2) il controllo della qualità dei servizi;
 - 3) la collaborazione con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio naturale ed artistico;
 - 4) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

- 5) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
- 6) la partecipazione ad iniziative di promozione all'estero secondo i programmi regionali, previo accordo con la Regione e per il tramite dell'Agenzia di promozione turistica regionale s.p.a. di cui all'articolo 12;
- e) curano la tenuta degli albi e degli elenchi di propria competenza ai sensi della presente legge.

Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:

- a) la validazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive;
- b) l'attribuzione della classifica delle strutture ricettive sulla base dei requisiti fissati dalla Regione, e il rilascio del relativo attestato;
- c) le agenzie di viaggio e turismo;
- d) le professioni turistiche, ivi compresa l'abilitazione all'esercizio della professione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n) e dall'articolo 4, comma 1, lettera b);
- e) le associazioni Pro-loco;
- f) la concessione di contributi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera m).

Le Province, inoltre,

- a) collaborano, mediante la rilevazione di dati statistici ed informativi, alle attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera i);
- b) cooperano con i comuni per la definizione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del Sistema statistico regionale.

Le Province svolgono le proprie funzioni in materia di sviluppo e promozione del sistema turistico a livello locale, operando in stretto raccordo con l'Agenzia di promozione turistica regionale, di cui all'articolo 12, e perseguendo l'obiettivo di promuovere e sostenere l'attività turistica nell'ambito del proprio territorio, con criteri di economicità e managerialità imprenditoriale.

I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

- a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) la vigilanza sulle professioni turistiche;
- c) le autorizzazioni all'esercizio delle attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

I Comuni svolgono altresì funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative, nonché la relativa vigilanza.



I Comuni, inoltre:

- a) collaborano, mediante la rilevazione di dati statistici ed informativi, alle attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera i);
- b) cooperano con la provincia per la definizione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del Sistema statistico regionale.

Il Comune di Roma, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, svolge le funzioni già di competenza dell'Azienda di promozione turistica del Comune stesso, istituita ai sensi della legge regionale n. 9/97 ed in particolare le funzioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera d).

- dall'art. 5 all'art.11 disciplina gli strumenti di Programmazione Turistica

1- è previsto un assetto organico della programmazione, che prevede forme e strumenti che la caratterizzano come "programmazione integrata", coerentemente con le politiche di programmazione regionale, per promuovere le differenti tipologie di offerta turistica del territorio regionale attraverso i sistemi turistici regionali e per favorire la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale del territorio per ambiti territoriali omogenei attraverso le aree di programmazione integrata;

2- vengono individuati 5 sistemi turistici regionali tematici: Costa e Isole, Montagna e Parchi, Verde e Laghi, Arte e Cultura, Terme e Benessere, quali ambiti di offerta turistica omogenea, nonché strumenti per l'integrazione tra pubblico e privato nella definizione e nell'attuazione di programmi d'interventi e delle aree di programmazione integrata.


A tal proposito sono state istituite cinque conferenze programmatiche, per l'elaborazione di programmi d'interventi di promozione per lo sviluppo e la valorizzazione, cui possono partecipare gli enti locali, gli enti strumentali, le associazioni di categoria degli operatori turistici, gli altri soggetti pubblici o privati, comunque interessati alla promozione di ciascuna area;

- dall'art. 12 all'art. 15 detta le norme relative all' organizzazione turistica della regione

Viene sancita la modifica sostanziale dell'assetto dell'organizzazione turistica della Regione, con il trasferimento delle funzioni delle Aziende di Promozione Turistica alle 5 Province ed al Comune di Roma e la soppressione delle menzionate Aziende, per far posto alla costituzione di una Agenzia di Promozione Turistica Regionale SPA, quale strumento di attuazione della programmazione regionale in materia di turismo a garanzia dell'unitarietà degli interventi di promozione turistica;

- dall'art 16 all'art. 36 prevede la disciplina relativa alle strutture turistiche, con particolare riferimento alle strutture ricettive alberghiere, agli alberghi storici, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle strutture ricettive extra-alberghiere, aree di sosta attrezzate e parchi a tema.

Vengono concentrate in un unico testo le norme sulle strutture turistiche, l'utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale a fini turistici e ricreativi, con la significativa introduzione di due marchi di qualità regionale, volontari, mirati alla



riqualificazione del patrimonio ricettivo del Lazio, nonché alla ricognizione e valorizzazione dei ristoranti tipici del Lazio e della cucina tradizionale.

- dall'art. 37 all'art. 39 vengono disciplinati:

- a) i contributi regionali per la costruzione e riqualificazione delle strutture ricettive, per la realizzazione di opere complementari alle attività turistiche, nonché alle attività per le quali sono stati istituiti i marchi di qualità;
- b) gli interventi della regione per il superamento delle barriere architettoniche e per gli adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.

- dall'art. 40 all'art. 57 si tratta delle professioni turistiche, con la previsione di altre figure, oltre a quelle tradizionali di guida, accompagnatore e interprete turistici, quali quelle di animatore turistico e di accompagnatore naturalistico; viene disciplinata in questa sede anche la professione di guida alpina.

- dall'art. 58 all'art. 73 viene disciplinata l'attività delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, riprendendo nella sostanza la normativa introdotta di recente con la legge regionale n. 10/00 che viene contestualmente abrogata.

- dall'art. 74 all'art. 86 si disciplina l'utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale a fini turistici e ricreativi.

Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale, nonché dei dati forniti dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, di seguito denominato piano.

Il piano, in particolare:

- a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto, anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
- b) stabilisce le tipologie di utilizzazione delle aree a finalità turistico ricreative, nonché i criteri per lo svolgimento delle relative attività, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;
- c) stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica.



Il piano è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali e previa acquisizione del parere dei sindaci dei Comuni interessati, delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle OO.SS. più rappresentative del settore.


I piani di utilizzazione degli arenili dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nel piano di cui al presente articolo.

I Comuni, nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali, provvedono al rilascio, al rinnovo, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime lacuali e fluviali, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistico ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 74.

I Comuni rilasciano altresì:

- a) l'autorizzazione al posizionamento, in aree demaniali concesse, di attrezzature ludiche, non fisse quali beach volley, giochi per bambini, gazebo e similari;
- b) l'autorizzazione ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali;
- c) l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'articolo 54 del Codice della Navigazione, adottato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- d) l'adozione delle decisioni previste dall'articolo 55 del Codice di Navigazione, previo parere dell'Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione;
- e) l'emanazione, previa intesa con l'Autorità marittima territorialmente competente, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione.
- f) l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

I Comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di



ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Ricentrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, in particolare:

- a) gli stabilimenti balneari;
- b) le spiagge attrezzate;
- c) le spiagge libere attrezzate;
- d) i punti di ormeggio.


La Regione provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare, i criteri ed requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, nonché le modalità per la classificazione.

- dall'art. 87 all'art. 90 sono previste le disposizioni finali e transitorie, con la abrogazione delle numerose e frammentarie leggi previgenti.

- all'art. 91 sono previste le disposizioni finanziarie-

Gc/27.05.04

L'Assessore
Luigi Caramelletti



ALLEG. alla DELIB. N. 488
DEL 11 GIU. 2004



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO"



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Sezione I - Finalità	2
Art. 1 - (Oggetto e finalità)	2
Sezione II - Ripartizione delle funzioni	3
Art. 2 - (Funzioni della Regione)	3
Art. 3 - (Funzioni delle Province)	5
Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)	7
CAPO II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA	8
Art. 5 - (Finalità della programmazione turistica)	8
Art. 6 - (Piano settoriale regionale)	9
Art. 7 - (Procedure per l'adozione del piano settoriale regionale)	10
Art. 8 - (Piano annuale regionale di attuazione)	11
Art. 9 - (Sistemi turistici regionali)	12
Art. 10 - (Aree di programmazione integrata)	14
Art. 11 - (Programmi provinciali di promozione locale e di accoglienza turistica ...)	16
CAPO III - ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE	17
Art. 12 - (Agenzia di Promozione Turistica Regionale APTR)	17
Art. 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'APTR)	18
Art. 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica- IAT, Centri visitatori) ...)	20
Art. 15 - (Associazioni Pro loco)	21

CAPO IV - STRUTTURE TURISTICHE	22
Sezione I - Strutture ricettive	22
Art. 16 - (Strutture ricettive alberghiere)	22
Art. 17 - (Alberghi storici)	24
Art. 18 - (Strutture ricettive all'aria aperta)	26
Art. 19 - (Strutture ricettive extra-alberghiere).....	28
Art. 20 - (Marchi di qualità regionale).....	30
Art. 21 - (Attestato di qualità dei direttori d'albergo).....	31
Sezione II - Strutture ricettive soggette a classificazione	32
Art. 22 - (Classificazione).....	32
Art. 23 - (Autorizzazione all'esercizio di attività ricettive)	33
Art. 24 - (Chiusura temporanea e per cessazione dell'attività delle strutture ricettive)	34
Art. 25 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)	35
Art. 26 - (Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura)	36
Art. 27 - (Informazioni al pubblico).....	37
Sezione III - Strutture ricettive non soggette a classificazione	38
Art. 28 - (Condizioni per l'esercizio delle attività di bed & breakfast)	38
Art. 29 - (Condizioni per l'apertura di rifugi escursionistici, di rifugi alpini e di bivacchi fissi)	39
Sezione IV - Disposizioni comuni-Vigilanza e controllo e sanzioni amministrative	40
Art. 30 - (Ulteriori requisiti e caratteristiche delle strutture ricettive)	40
Art. 31 - (Reclami)	41
Art. 32 - (Comunicazione a fini statistici).....	42
Art. 33 - (Compiti di vigilanza e controllo)	43
Art. 34 - (Sanzioni amministrative)	44

Sezione V - Aree di sosta attrezzate-Parchi a tema.....	46
Art. 35 - (Aree di Sosta Attrezzate)	46
Art. 36 - (Parchi a tema).....	47
 Sezione VI - Interventi regionali.....	48
Art. 37 - (Contributi).....	48
Art. 38 - (Vincolo di destinazione)	49
Art. 39 - (Interventi per il superamento delle barriere architettoniche, per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici).....	50
 CAPO V- PROFESSIONI TURISTICHE.....	51
 Sezione I - Guida turistica, accompagnatore turistico animatore turistico,accompagnatore naturalistico e interprete turistico.....	51
Art. 40 - (Definizioni)	51
Art. 41 - (Abilitazione all'esercizio della professione).....	53
Art. 42 - (Commissioni esaminatrici).....	55
Art. 43 - (Denuncia d'inizio di attività Tariffe professionali).....	57
Art. 44 - (Elenchi provinciali delle professioni turistiche)	58
Art. 45 - (Vigilanza e controllo).....	59
Art. 46 - (Sospensione e revoca dell'abilitazione).....	60
Art. 47 - (Sanzioni amministrative)	61
Art. 48 - (Inapplicabilità)	62
 Sezione II - Guida alpina.....	63
Art. 49 - (Definizione).....	63
Art. 50 - (Albo professionale regionale delle guide alpine).....	64
Art. 51 - (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina - Aggiornamento professionale e corsi di specializzazione).....	65
Art. 52 - (Collegio regionale delle guide alpine-macstri d'alpinismo e delle aspiranti guide).....	66

Art. 53 - (Scuole di alpinismo e di sci alpinismo).....	67
Art. 54 - (Tariffe professionali).....	68
Art. 55 - (Sanzioni amministrative).....	69
Art. 56 - (Attività non professionistiche).....	70
Art. 57 - (Rinvio a regolamento regionale).....	71
CAPO VI - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO ED ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE.....	72
Sezione I - Agenzie di viaggi.....	72
Art. 58 - (Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo).....	72
Art. 59 - (Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l'esercizio delle attività).....	75
Art. 60 - (Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo).....	77
Art. 61 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale).....	80
Art. 62 - (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo).....	81
Art. 63 - (Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo).....	82
Art. 64 - (Redazione dei programmi di viaggio).....	83
Art. 65 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).....	84
Art. 66 - (Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo).....	85
Art. 67 - (Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico).....	86
Art. 68 - (Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo).....	88
Sezione II - Altri organismi operanti nel settore – Turismo scolastico.....	89
Art. 69 - (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale).....	89
Art. 70 - (Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale).....	91
Art. 71 - (Turismo scolastico).....	92

Sezione III - (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative).....	93
Art. 72 - (Vigilanza e controllo).....	93
Art. 73 - (Sanzioni amministrative).....	94
CAPO VII - UTILIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE A FINI TURISTICI E RICREATIVI.....	96
Art. 74 - (Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo).....	96
Art. 75 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo lacuale e fluviale e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistico-ricreative).....	97
Art. 76 - (Rilascio, rinnovo e variazioni al contenuto della concessione).....	98
Art. 77 - (Deposito cauzionale).....	99
Art. 78 - (Domande concorrenti).....	100
Art. 79 - (Revoca e decadenza dalla concessione).....	101
Art. 80 - (Affidamento ad altri delle attività- Subingresso nella concessione).....	102
Art. 81 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime).....	103
Art. 82 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico-ricreative).....	104
Art. 83 - (Denuncia d'inizio di attività).....	105
Art. 84 - (Comunicazione dei prezzi).....	106
Art. 85 - (Vigilanza).....	107
Art. 86 - (Sanzioni amministrative).....	108
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	109
Sezione I - Disposizioni finali.....	109
Art. 87 - (Norme attuative e integrative).....	109
Art. 88 - (Abrogazioni).....	110

Sezione II - Disposizioni transitorie.....	111
Art. 89 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9) ..	111
Art. 90 - (Soppressione delle Apt - commissari liquidatori).....	112
Sezione III - Disposizioni finanziarie	113
Art. 91 - (Disposizioni finanziarie).....	113

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

FINALITÀ

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione con la presente legge, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 189 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) procede al riordino della normativa in materia di turismo e di attività ricettiva, ivi compresa l'utilizzazione del demanio marittimo lacuale e fluviale a fini turistici e ricreativi, per assicurare lo sviluppo del turismo stesso quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promovendo, in particolare, la valorizzazione dell'offerta turistica e la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture.

2. A tal fine la Regione interviene, in particolare:

- a) per definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando il patrimonio storico, monumentale e naturalistico della Regione e garantendone la migliore fruizione da parte dei visitatori;
- b) per consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo della Regione, realizzando iniziative di promozione turistica sul mercato nazionale ed estero.

fu

SEZIONE II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 2
(Funzioni della Regione)

I. La Regione in materia di turismo svolge le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento, nonché dei piani annuali di attuazione;
- b) la realizzazione degli interventi riservati alla Regione dal piano settoriale regionale, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- c) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei programmi di interventi previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
- d) il coordinamento delle attività e delle iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico in ambito locale;
- e) la promozione turistica sul mercato nazionale, nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all' articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6);
- f) l'agevolazione dell'accesso al credito mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
- g) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché la classificazione degli stabilimenti balneari;
- h) l'adozione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- i) l'individuazione dei criteri per l'istituzione degli albi provinciali delle scuole per la nautica da diporto e degli albi provinciali degli operatori balneari;
- l) le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali religiose e sociali ivi comprese la relativa vigilanza e la tenuta del registro di quelle operanti a livello nazionale che abbiano sedi operative nella Regione e in almeno



altre tre regioni.

- m) la concessione di contributi alle strutture ricettive secondo quanto disposto nel capo IV, sezione VI;
- n) la professione di maestro di sci, di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci), e la professione di guida alpina, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sui rispettivi collegi regionali e sullo svolgimento dell'attività professionale;
- o) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;
- p) l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi turistici regionali, nonché il cofinanziamento dei relativi progetti d'intervento;
- q) l'individuazione delle aree di programmazione integrata ed il relativo finanziamento;
- r) la costituzione e la gestione dell'Osservatorio regionale sul turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera i).

plm

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) adottano i programmi di promozione locale e d'accoglienza turistica;
- b) attuano specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'UE nel settore;
- c) promuovono e coordinano attività e realizzano opere di rilevante interesse provinciale nel settore turistico, in collaborazione con i comuni interessati;
- d) promuovono l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative tra privati;
- e) svolgono, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4, comma 4, le funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio), curando lo sviluppo e la promozione del sistema turistico a livello locale in ogni sua forma ed, in particolare, attraverso:
 - 1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, attraverso gli appositi servizi individuati a livello locale e gestiti con le modalità di cui all'articolo 14;
 - 2) il controllo della qualità dei servizi;
 - 3) la collaborazione con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio naturale ed artistico;
 - 4) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
 - 5) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
 - 6) la partecipazione ad iniziative di promozione all'estero secondo i programmi regionali, previo accordo con la Regione e per il tramite dell'Agenzia di promozione turistica regionale s.p.a. di cui all'articolo 12;
- f) curano la tenuta degli albi e degli elenchi di propria competenza ai sensi della



presente legge.

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:

- a) la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive;
- b) l'attribuzione della classifica delle strutture ricettive sulla base dei requisiti fissati dalla Regione, e il rilascio del relativo attestato;
- c) le agenzie di viaggio e turismo;
- d) le professioni turistiche, ivi compresa l'abilitazione all'esercizio della professione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n) e dall'articolo 4, comma 1, lettera b);
- e) le associazioni Pro-loco;
- f) la concessione di contributi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera m).

3. Le Province, inoltre:

- a) collaborano, mediante la rilevazione di dati statistici ed informativi, alle attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera i);
- b) cooperano con i comuni per la definizione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del Sistema statistico regionale.

4. Le Province svolgono le proprie funzioni in materia di sviluppo e promozione del sistema turistico a livello locale, operando in stretto raccordo con l'Agenzia di promozione turistica regionale, di cui all'articolo 12, e perseguendo l'obiettivo di promuovere e sostenere l'attività turistica nell'ambito del proprio territorio, con criteri di economicità e managerialità imprenditoriale.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

- a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) la vigilanza sulle professioni turistiche;
- c) le autorizzazioni all'esercizio delle attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

2. I Comuni svolgono altresì funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative, nonché la relativa vigilanza.

3. I Comuni, inoltre:

- a) collaborano, mediante la rilevazione di dati statistici ed informativi, alle attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera i);
- b) cooperano con la provincia per la definizione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del Sistema statistico regionale.

4. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 114 della Costituzione, concernente l'ordinamento della Capitale della Repubblica, al Comune di Roma sono attribuite, in conformità all'articolo 9, comma 3, della l.r. 14/1999, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, le funzioni già di competenza dell'APT istituita nell'ambito del comune stesso, ai sensi della l.r. 9/97 individuate nell'articolo 3, comma 1, lettera e).



CAPO II
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA

Art. 5

(Finalità della programmazione turistica)

1. La Regione promuove e favorisce, in materia turistica, la definizione e l'attuazione di una programmazione integrata che persegue, in particolare, la duplice finalità:

- a) di promuovere le differenti tipologie di offerta turistica del territorio regionale attraverso i sistemi turistici regionali di cui all'articolo 9;
- b) di favorire la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale del territorio per ambiti territoriali omogenei attraverso le aree di programmazione integrata di cui all'articolo 10.

Ru

Art. 6

(Piano settoriale regionale)

1. La Regione, anche in assenza del programma regionale economico-sociale generale, adotta un piano settoriale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge, nel quale sono definiti, in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) gli indirizzi per la promozione turistica della Regione in Italia e all'estero e per la promozione del prodotto turistico in ambito locale;
- c) gli obiettivi specifici per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire mediante i progetti d'intervento approvati nell'ambito dei sistemi turistici regionali di cui all'articolo 9;
- d) gli obiettivi specifici di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale del territorio regionale per incentivare lo sviluppo turistico attraverso le aree di programmazione integrata di cui all'articolo 10, nonché i requisiti per la loro individuazione;
- e) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;
- f) le indicazioni di massima per la concessione di contributi alle strutture ricettive di cui al capo IV, sezione VI;
- g) le coperture finanziarie, con riferimento ai bilanci regionali pluriennale ed annuale e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici d'intervento.

Be

Art. 7

(Procedure per l'adozione del piano settoriale regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, predispone lo schema di piano settoriale regionale.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di piano settoriale regionale, la Regione organizza una fase di consultazione con gli enti locali, nonché con le forze sociali ed economiche e con le organizzazioni sindacali, in particolare per quanto attiene alla promozione dell'offerta turistica, nell'ambito delle conferenze programmatiche di cui all'articolo 9, comma 3.
3. Lo schema di piano settoriale regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Entro due mesi dalla pubblicazione, ciascuna provincia raccoglie e coordina in un documento complessivo le osservazioni e le proposte proprie e dei comuni singoli o associati e lo invia alla Regione.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, valutate le osservazioni e le proposte formulate dalle province, delibera la proposta del piano settoriale regionale.
5. Il Consiglio regionale adotta il piano settoriale regionale che, pubblicato sul BURL, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.
6. Il piano settoriale regionale può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua adozione, salvo che si tratti di meri aggiornamenti, che sono predisposti dalla Giunta regionale in occasione dell'adozione dei singoli piani annuali regionali di attuazione



Art. 8

(Piano annuale regionale di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione del piano triennale, o di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali nonché le forze sociali ed economiche e le organizzazioni sindacali adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, il piano annuale regionale di attuazione, il quale contiene, in particolare:

- a) i progetti d'interventi dei sistemi turistici regionali per la promozione dell'offerta turistica secondo quanto previsto dall'articolo 9, indicando anche i criteri, le priorità ed i tempi per la realizzazione degli interventi stessi, nonché la quota a carico della Regione per il relativo finanziamento;
- b) le modalità per la concessione e l'erogazione dei cofinanziamenti regionali ai progetti di cui lettera a), nonché per la verifica dell'attuazione degli stessi e per l'eventuale revoca dei cofinanziamenti regionali;
- c) l'individuazione degli interventi riservati all'amministrazione regionale da realizzare nell'anno di riferimento;
- d) l'individuazione delle aree di programmazione integrata di cui all'articolo 10, nonché l'eventuale sospensione o la cessazione delle esperienze che abbiano presentato eccessive difficoltà sotto il profilo della cooperazione;
- e) i progetti turistici speciali, diversi da quelli di cui alla lettera a), predisposti dalle province in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati interessati, nonché la quota a carico della Regione per il relativo finanziamento.

fu

Art. 9

(Sistemi turistici regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), la Regione individua, quali strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica del proprio territorio, i seguenti sistemi turistici regionali:

- a) Costa e Isole,
- b) Montagna e Parchi,
- c) Verde e Laghi,
- d) Arte e Cultura,
- e) Terme e Benessere.

2. I sistemi turistici regionali, rappresentano un ambito di offerta turistica omogenea, nonché lo strumento per l'integrazione tra pubblico e privato nella definizione e nell'attuazione di progetti d'interventi.

3. Per ciascun sistema turistico regionale è costituita, una conferenza programmatica, alla quale partecipano l'assessore regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede, nonché i rappresentanti degli enti locali, degli enti strumentali, delle associazioni di categoria degli operatori turistici e di altri soggetti pubblici o privati, comunque interessati alla promozione di ciascun sistema. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle conferenze programmatiche di cui al presente comma.

4. Gli enti, le associazioni e i soggetti di cui al comma 3, singoli o associati, elaborano e propongono alle conferenze di cui allo stesso comma progetti d'interventi per la promozione e la valorizzazione dell'offerta turistica nell'ambito di ciascun sistema. I progetti di interventi, in particolare, devono contenere:

- a) l'individuazione dei singoli interventi, pluriennali o annuali, in cui il programma si concretizza;
- b) l'articolazione in fasi temporali dell'insieme degli interventi;
- c) le modalità di attuazione del progetto stesso, nonché gli enti ed i soggetti attuatori;
- d) l'insieme dei dati economici e sociali relativi al progetto stesso;

fu

e) la quantificazione dell'onere finanziario complessivo nonché la percentuale di cofinanziamento richiesto alla Regione.

5. I progetti d'intervento sono approvati in sede di conferenza programmatica secondo un ordine di priorità. Tali progetti, o alcuni di essi, in relazione alle risorse finanziarie regionali, sono inseriti nel piano annuale regionale di attuazione di cui all'articolo 8 e cofinanziati dalla Regione nella percentuale indicata nel piano stesso.

fa

Art. 10

(Aree di programmazione integrata)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la Regione individua, quali strumenti per la valorizzazione turistica, culturale e ambientale per ambiti territoriali sovracomunali omogenei, le aree di programmazione integrata

2. Possono essere individuate quali aree di programmazione integrata, di seguito denominate aree, quelle che presentano una sufficiente omogeneità sotto il profilo culturale, sulla base dei dati dell'evoluzione storica, e sotto il profilo ambientale, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio. La proposta di individuazione è formulata entro il 30 giugno di ogni anno con deliberazioni degli enti locali interessati, in cui sia anche individuata la forma associativa che si intende assumere sotto il profilo istituzionale, corredate da una dettagliata relazione tecnica che illustri i valori e la situazione dell'area, con riferimento agli aspetti culturali, ambientali e turistici, evidenziandone il carattere di omogeneità territoriale.

3. La selezione delle aree è effettuata, sentite le province competenti per territorio, da una commissione regionale, composta dai direttori regionali competenti in materia di programmazione economica, di ambiente e protezione civile e di cultura, sport e turismo, in conformità alle disposizioni del piano settoriale triennale regionale e sulla base dei sui seguenti elementi di valutazione:

- a) consistenza e qualità del patrimonio e dei servizi culturali esistenti;
- b) ampiezza e valore dei contesti di interesse naturalistico ed ambientale;
- c) condizioni della ricettività turistica alberghiera e non;
- d) precedenti esperienze di cooperazione territoriale, anche in settori diversi da quelli di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui al comma 3 presenta entro il 31 ottobre una motivata relazione alla Giunta regionale con allegata una graduatoria delle proposte pervenute.

5. La Giunta regionale, tenuto conto della relazione e della graduatoria di cui al comma 4, provvede ad individuare nel piano annuale regionale di cui all'articolo 8 le nuove aree di sperimentazione che, in ogni caso, non possono superare il numero di quattro per ciascun anno. La Giunta regionale, sentite le province competenti per

flu

territorio, annualmente, sottopone al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle procedure di programmazione integrata già avviate .

6. Al fine di consentire la migliore realizzazione della programmazione integrata nell'ambito delle aree individuate ai sensi del presente articolo, la Regione promuove, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità all'interno delle aree stesse.

7. Qualora gli interventi riguardanti le strutture ricettive che ricadono nell'area di programmazione integrata comportino variante al vigente strumento urbanistico, alla deliberazione comunale di adozione della variante si applicano i termini di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. La variante è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia urbanistica, acquisito il parere del settore tecnico dell'assessorato stesso. Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.

fer

Art. 11

(Programmi provinciali di promozione locale e di accoglienza turistica)

1. Ciascuna provincia adotta annualmente, in conformità agli obiettivi e agli indirizzi individuati nel piano settoriale regionale di cui all'articolo 6 e anche sulla base di programmi d'intervento formulati dagli enti locali o da altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, il programma di promozione locale e di accoglienza turistica, il quale individua, in particolare:

- a) le iniziative di promozione turistica locale;
- b) gli interventi e le attività a valenza turistica provinciale nonché i progetti turistici speciali da proporre alla Regione ai fini del cofinanziamento;
- c) gli obiettivi relativi all'individuazione e all'organizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 14, nonché allo svolgimento delle relative attività;
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Ru

CAPO III
ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

Art. 12

(Agenzia di Promozione Turistica Regionale APTR)

1. La Regione, in conformità alle disposizioni dello Statuto, promuove la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni, denominata Agenzia di Promozione Turistica Regionale- Spa (APTR), quale strumento di attuazione della programmazione regionale in materia di turismo a garanzia dell'unitarietà degli interventi di promozione turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'APTR, in particolare:

- a) promuove l'offerta turistica regionale in Italia e all'estero;
- b) favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell'ospitalità tra operatori pubblici e privati e la popolazione locale, anche con progetti di formazione e di aggiornamento;
- c) svolge funzioni di assistenza e servizio per le azioni di marketing e di comunicazione delle imprese e delle organizzazioni turistiche regionali;
- d) assicura la tutela dei diritti del turista consumatore;
- e) cura la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale;
- f) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale, anche mediante sponsorizzazioni o forme di co-marketing;
- g) partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio regionale e le varie offerte;
- h) svolge qualsiasi ulteriore funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica;
- i) costituisce e gestisce l'Osservatorio regionale sul turismo, funzionalmente coordinato con l'attività di rilevazione delle province e dei comuni per la gestione unitaria di una banca dati.

flu

Art. 13

(Partecipazione e rappresentanza della Regione nell'APTR)

1. La partecipazione della Regione all'APTR è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:

- a) che alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
- b) che possano essere azionisti dell'APTR, oltre alla Regione:
 - 1) le province e i comuni, singoli o associati, e loro enti operativi di carattere culturale, turistico, ambientale;
 - 2) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro enti operativi;
 - 3) gli istituti di credito;
 - 4) enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico;
 - 5) organizzazioni rappresentative delle imprese e loro enti operativi;
 - 6) fondazioni a carattere culturale e turistico;
- c) che l'oggetto sociale sia coerente con le attività indicate nell'articolo 12, comma 2;
- d) che la promozione dell'offerta turistica sia attuata, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionali, mediante l'adozione di piani annuali che prevedano anche la partecipazione della Regione e degli altri soggetti interessati alle più importanti manifestazioni, in Italia e all'estero;
- e) che alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla APTR.

2. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'APTR e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere le azioni nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'APTR dal Presidente della Giunta o dall'assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

4. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'APTR sono designati

Ru

nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

Ru

Art.14

(Servizi di informazione e accoglienza turistica- IAT. Centri visitatori)

1. Le province e il comune di Roma organizzano sul territorio di competenza servizi di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei pubblici servizi esistenti.

2. Il piano di organizzazione e distribuzione degli IAT è adottato con atto deliberativo del competente organo provinciale o comunale ed è trasmesso alla Giunta regionale la quale può formulare eventuali osservazioni e proposte di modifiche. Il piano deve individuare i soggetti gestori ai sensi del comma 4 e l'eventuale schema di convenzione relativo.

3. In base al periodo di apertura ogni IAT può essere annuale, stagionale o occasionale.

4. La gestione degli IAT può essere svolta dalle province e dal comune di Roma anche mediante affidamento, previa stipula di apposita convenzione, a:

- a) comuni singoli o associati, relativamente alle province;
- b) associazioni pro-loco;
- c) associazioni imprenditoriali di categoria;
- d) associazioni di volontariato e cooperative di servizi regolarmente iscritte nei rispettivi albi.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, le province e il comune di Roma provvedono, altresì, all'individuazione dei siti per l'allestimento di centri visitatori, da ubicarsi in prossimità dei parchi archeologici e delle aree espositive museali, dei parchi e delle riserve naturali più significative del territorio regionale, nonché alla individuazione dei criteri per la realizzazione dei centri stessi.



Art. 15

(Associazioni Pro loco)

1. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni Pro loco quali organismi diretti a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali. A tale fine le Associazioni Pro-loco, in particolare:

- a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
- b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
- c) svolgono attività ricreative, nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica.

2. Presso ogni provincia è istituito l'albo provinciale delle Associazioni Pro-loco. Per l'iscrizione a tale albo devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che nella stessa località non esista altra associazione già iscritta all'albo;
- b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Associazione Pro loco, presenta, tramite il comune, alla provincia competente apposita domanda corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del parere del comune stesso.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per accedere ai contributi provinciali i quali sono concessi sulla base di programmi annuali di attività predisposti dalle Associazioni Pro loco, in cui è contenuta l'indicazione della relativa spesa.



CAPO IV
STRUTTURE TURISTICHE

SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE

Art. 16

(Strutture ricettive alberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

- a) alberghi, ivi compresi gli alberghi storici di cui all'articolo 17;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) motel;
- d) villaggi albergo.

3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites e junior suites ubicate in uno o più immobili nella stessa area o in parti di immobili.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, quotidiana pulizia e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e di eventuale offerta di servizi centralizzati.

5. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture, dei motocicli e delle imbarcazioni, che assicurino agli stessi servizi di riparazione e di rifornimento di carburante.

fu

6. Sono villaggi albergo o paese albergo o alberghi diffusi gli alberghi che forniscono servizi centralizzati e le cui unità abitative sono dislocate in più immobili all'interno di un'unica area urbana omogeneamente individuata.

7. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, le strutture alberghiere possono svolgere la propria attività, oltrechè nella sede principale, ove vanno allocati i servizi di ricevimento e reception e altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze sono ubicate in immobili diversi da quello della sede principale, ma nella stessa area o contesto immobiliare, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da diverso ingresso.

fu

Art.17

(Alberghi storici)

1. Sono alberghi storici gli alberghi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca, o di particolare livello artistico, idonei ad una accoglienza altamente qualificata. La qualifica di albergo storico è attribuita dalla Regione mediante l'iscrizione nell'apposto elenco regionale istituito presso la competente struttura dell'assessorato al turismo.

2. Possono essere iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 1, sulla base di apposita domanda inoltrata dal proprietario dell'immobile, congiuntamente al titolare della autorizzazione all'esercizio,:

- a) gli alberghi ubicati in immobili sottoposti a vincolo ai sensi della normativa statale vigente;
- b) gli alberghi che abbiano svolto attività ricettiva per almeno cinquanta anni nello stesso immobile.

3. La valutazione delle domande, in relazione al possesso di requisiti strutturali e funzionali minimi atti a garantire le caratteristiche di cui al comma 1, è effettuata da un'apposita commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

- a) da un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio;
- b) da un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della provincia competente per territorio;
- c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive alberghiere più rappresentative a livello regionale;
- d) un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo esperto in ricettività alberghiera che la presiede;
- e) un dirigente della struttura provinciale competente.

4. I componenti della commissione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono designati ai sensi dell'articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Bu 9

5. L'iscrizione nell'elenco regionale costituisce condizione per accedere agli specifici contributi regionali in conto capitale per opere di restauro conservativo, recupero, risanamento e mantenimento degli edifici e delle relative pertinenze secondo criteri e modalità stabiliti in apposita deliberazione della Giunta regionale. L'erogazione dei contributi è subordinata all'apposizione del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 38.

6. La qualifica di albergo storico comporta la non classificazione ai sensi dell'articolo 22, fatta salva, comunque, l'applicazione delle restanti norme relative alle strutture ricettive soggette a classificazione di cui al presente capo.

PK

Art. 18

(Strutture ricettive all'aria aperta)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta i villaggi turistici e i campeggi.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno, in unità abitative fisse o mobili, di turisti sprovvisti, di norma, di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata di servizi igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi, installati a cura del gestore, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell'esercizio rapportata all'area utilizzabile e a condizione che siano rispettati meccanismi di rotazione dei clienti, con una possibilità di permanenza all'interno delle stesse per un periodo non superiore ad un mese.
4. Le attività di campeggio didattico, educativo e sociale che associazioni giovanili ed organizzazioni, senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e sociali, mediante l'attivazione ed organizzazione di campi a soggiorno non stanziali sul territorio regionale, con l'eventuale riutilizzo, anche temporaneo, del patrimonio edilizio preesistente, secondo i principi del turismo sostenibile, possono essere autorizzati dal comune, in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 30, secondo le seguenti tipologie:
 - a) soggiorno in accantonamento;
 - b) soggiorno in area attrezzata;
 - c) campeggio autoorganizzato;
 - d) campeggio mobile-itinerante.
5. Le attività di campeggio didattico educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente parco. In

fero

protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente parco. In mancanza di tale regolamento, si applicano le disposizioni del presente capo.

Per

Art. 19

(Strutture ricettive extra-alberghiere)

1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere:

- a) le case per ferie e foresterie;
- b) gli ostelli per la gioventù;
- c) gli esercizi di affittacamere;
- d) le case e appartamenti per vacanze;
- e) le attività ricettive rurali;
- f) le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 10 novembre 1997, n.36;
- g) gli esercizi di Bed & Breakfast.
- h) i rifugi alpini;
- i) i rifugi escursionistici o rifugi albergo;
- l) i bivacchi fissi.

2. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate e gestite senza dichiarato scopo di lucro da enti pubblici e aziende, associazioni o enti operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti o associati e loro familiari. La disciplina delle case per ferie si applica alle strutture ricettive gestite senza scopo di lucro quali pensionati universitari, casa della giovane e foresterie.

3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi, per periodi di tempo non superiori a 90 giorni.

4. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'utilizzo di uno o due appartamenti di un immobile secondo le modalità previste dal presente comma non ne comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

5. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in

forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Si considera gestione in forma imprenditoriale di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico in cui siano assicurati i servizi individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 30.

6. Sono attività ricettive rurali e possono assumere la denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali e fabbricati rurali composte da camere con eventuale angolo cottura, fino a un massimo di sei camere e di dodici posti-letto, con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo ricreativa che dispongano del servizio di ristorazione per la clientela alloggiata nonché dei servizi previsti nel regolamento regionale di cui all'articolo 30.

7. Sono Bed & Breakfast le attività ricettive gestite da privati, i quali utilizzano la propria abitazione, fino a un massimo di quattro camere e di otto posti letto, con carattere saltuario, fornendo alloggio e prima colazione. Dette strutture devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo a chi è alloggiato, esclusivamente, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcun tipo di manipolazione.

8. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

9. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a cinquecento metri, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.

10. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.



Art. 20

(Marchi di qualità regionale)

1. La Regionale promuove l'istituzione di due specifici marchi di qualità regionale volontari, mirati alla riqualificazione del patrimonio ricettivo del Lazio, nonché alla ricognizione e valorizzazione dei ristoranti tipici del Lazio e della cucina tradizionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità.



Art.21

(Attestato di qualità dei direttori d'albergo)

1. La provincia rilascia un apposito attestato di qualità relativo alla professione di direttore d'albergo, riservato a coloro i quali svolgono, nell'ambito delle strutture ricettive alberghiere, l'attività di direzione tecnico-amministrativa, con l'assunzione delle relative responsabilità gestionali e operative, rappresentando il punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e l'amministrazione.

2. Il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 avviene, mediante il superamento di un colloquio diretto a verificare il possesso delle specifiche competenze professionali, cui possono partecipare i soggetti che abbiano svolto l'attività di direzione d'albergo per almeno tre anni complessivi negli ultimi cinque. L'effettivo esercizio della suddetta attività deve essere dimostrato con idonea documentazione stabilita dalla Regione.

3. Coloro che conseguono l'attestato di qualità possono chiedere l'iscrizione in un apposito elenco tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo e pubblicato annualmente sul BURL. A tal fine, le province comunicano alla Regione i nominativi dei soggetti a cui è stato rilasciato l'attestato di qualità, nonché le informazioni necessarie per l'eventuale cancellazione dall'elenco.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli ulteriori requisiti per l'ammissione al colloquio di cui al comma 2, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività di direzione d'albergo, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, nonché di svolgimento del colloquio ed il contenuto dello stesso, le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e le eventuali cause di cancellazione. Nella medesima deliberazione è stabilito, altresì, il segno distintivo delle strutture ricettive alberghiere la cui direzione tecnico amministrativa è affidata a soggetti in possesso dell'attestato di cui al presente articolo.

H. Cecc...

SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Art. 22
(Classificazione)

1. Sono soggette a classificazione in relazione alle specifiche caratteristiche e ai requisiti posseduti le strutture ricettive di cui agli articoli 16, con esclusione degli alberghi storici, 18, commi 2 e 3, e 19, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. La Regione nel regolamento di cui all'articolo 30 stabilisce i requisiti minimi funzionali e strutturali per i diversi livelli di classificazione delle strutture nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.

3. La classificazione delle strutture ricettive è effettuata dalla provincia competente per territorio ed ha validità quinquennale. In sede di classificazione, la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o d'ufficio, in caso di declassamento.

PC

Art. 23

(Autorizzazione all'esercizio di attività ricettive)

1. L'esercizio delle attività ricettive da parte delle strutture di cui alla presente sezione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui la struttura è situata che ne trasmette copia alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. Relativamente alle strutture ricettive alberghiere e alle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, l'autorizzazione è rilasciata anche ai fini della somministrazione, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, in conformità alla normativa vigente in materia. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, igiene e sanità.



Art. 24

(Chiusura temporanea e per cessazione dell'attività delle strutture ricettive)

1. Nel caso di chiusura della struttura ricettiva soggetta a classificazione per un periodo superiore agli otto giorni il responsabile della stessa è tenuto a darne comunicazione al comune. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi dell'anno nonché, per altri motivi, per ulteriori novanta giorni previa comunicazione al comune e alla provincia.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore ai sei mesi, prorogabile per particolari motivi, di altri sei mesi. E' consentita una proroga per un ulteriore periodo di dodici mesi in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva.

3. La chiusura per cessazione dell'attività delle strutture ricettive è comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.

Per

Art. 25

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e qualora, comunque, l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo ad irregolarità tecnico amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla relativa attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il comune provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva:

- a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero, con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;
- c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività e in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore;
- d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- e) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 26, comma 4.

3. Il Comune comunica contestualmente alla Provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

Rae

Art. 26

(Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura)

1. I titolari o gestori comunicano alla provincia competente, entro il 1 ottobre di ogni anno, mediante modelli predisposti dalla Regione, i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha facoltà di modificare i prezzi in vigore. Ha, altresì, facoltà di modificare i prezzi il gestore che ha ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.

3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l'anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno facoltà di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 34, comma 8. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

5. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. La provincia provvede, altresì, a trasmettere copia delle suddette comunicazioni alla Regione nonché alle attività connesse alla raccolta e alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.

6. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, deve essere comunicato altresì il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo all'anno successivo.

Art. 27

(Informazioni al pubblico)

1. Le tabelle dei prezzi contenenti informazioni generali sull'esercizio, i prezzi applicati dalla struttura, l'elenco delle camere con i relativi servizi e prezzi nonché i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati in ciascuna camera o unità abitativa sono esposti in modo visibile, rispettivamente, nel luogo di ricevimento degli ospiti e nel luogo di prestazione dei singoli servizi.

2. In ogni camera, suite, junior suite o unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione deve essere esposto un apposito cartello indicante il percorso antincendio.

3. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, e corrispondente al livello di classificazione assegnato deve essere esposto con le modalità stabilite nel regolamento regionale di cui all'articolo 30.

Fex

SEZIONE III
STRUTTURE RICETTIVE NON SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Art. 28

(Condizioni per l'esercizio delle attività di bed & breakfast)

1. Coloro che intendono esercitare l'attività ricettiva di bed & breakfast, devono comunicare preventivamente al comune competente l'avvio dell'attività, dichiarando con apposita autocertificazione l'esistenza dei requisiti previsti e precisando il periodo e la durata dell'esercizio dell'attività, in modo da assicurare comunque novanta giorni di chiusura nell'arco dell'anno.

2. Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività e a trasmettere i dati relativi alle strutture ritenute idonee alla provincia, la quale redige uno specifico elenco delle strutture stesse provvedendo alla relativa diffusione.

3. I gestori delle strutture di cui al presente articolo sono tenuti a compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il cartellino prezzi da tenere esposto in ogni camera.

Roe

Art. 29

*(Condizioni per l'apertura di rifugi escursionistici,
di rifugi alpini e di bivacchi fissi)*

1. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è soggetta a denuncia di inizio di attività inviata al comune su modulo fornito dalla provincia indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura. Il comune verifica che l'incaricato o il gestore del rifugio abbia i requisiti sanitari certificati dall'unità sanitaria locale competente per territorio e la conoscenza della zona e delle vie d'accesso ai rifugi limitrofi, dei posti di soccorso più vicini nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso tramite certificazione del corpo nazionale di soccorso alpino. Si prescinde dalla suddetta verifica qualora l'incaricato o il gestore sia guida alpina.

2. La realizzazione di bivacchi fissi è subordinata a nullaosta del comune rilasciato a seguito dell'accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore e con altri eventuali limiti previsti dalle norme statali e regionali.



SEZIONE IV

DISPOSIZIONI COMUNI-VIGILANZA E CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30

(Ulteriori requisiti e caratteristiche delle strutture ricettive)

1. Con regolamento regionale sono stabilite le caratteristiche e i requisiti ulteriori delle strutture ricettive, i servizi che devono essere assicurati nonché le modalità di adempimento all'obbligo di informazione al pubblico di cui all'articolo 27, da parte delle strutture stesse.

Feb 12

Art. 31

(Reclami)

1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle apposite tabelle o nei cartellini prezzi o nella comunicazione annuale prevista dall'articolo 26, o che riscontrino motivate carenze nella gestione, nelle strutture e nei servizi, entro trenta giorni dalla partenza possono presentare reclamo al comune nel quale si trova la struttura ricettiva oggetto del reclamo.

2. Il comune informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura ricettiva, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le proprie osservazioni in assenza delle quali il reclamo diventa "fondato".

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il comune dà immediatamente corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa e trasmette, eventualmente, alla provincia la richiesta di declassamento o di revisione della classificazione delle strutture ricettive.

4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione dei prezzi, il titolare o il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento al comune.

5. I clienti che presentano il reclamo ai sensi del comma 1 devono essere informati dell'esito dello stesso.

Per

Art. 32

(Comunicazione a fini statistici)

1. Tutti i soggetti titolari di licenza o gestori di esercizio ricettivo comunicano gli arrivi e le presenze all'amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

fu

Art. 33

(Compiti di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune e dalla provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le province e i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

flr

Art. 34

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di un'attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione o senza la previa denuncia d'inizio di attività è soggetta a sanzione amministrativa da € 600,00 a € 3.000,00 e all'immediata chiusura dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.600,00.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa € 150,00 a € 1.000,00.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi comporta la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell'apposito cartello indicante il percorso antincendio, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 250,00.
6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia dall'articolo 24 comporta la sanzione amministrativa da € 250,00 a 1.5000,00.
7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 250,00.
8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
9. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1500,00.
10. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 per ogni posto letto in più.

Per

11. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

13. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di € 30, 00 per ogni persona e ogni giorno in più.

14. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

15. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

16. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

Be's

SEZIONE V
AREE DI SOSTA ATTREZZATE-PARCHI A TEMA

Art. 35
(Aree di Sosta Attrezzate)

1. I comuni, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dei caravan e delle autocaravan omologate ai sensi delle norme vigenti.

2. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe a tale limite.

3. I comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe nonché tutte le altre indicazioni e modalità per la gestione stessa.

flu

Art. 36

(Parchi a tema)

1. Sono parchi a tema quelle attività subordinate ad autorizzazione del Comune interessato, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata con finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento delle attrazioni deve rimanere sull'area autorizzata come "parco a tema".

Luca

SEZIONE VI
INTERVENTI REGIONALI

Art. 37
(Contributi)

1. La Regione concede contributi in conto capitale o in conto interessi per gli interventi diretti alla costruzione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo, alla realizzazione di opere complementari alle attività turistiche nonché alle attività per le quali sono istituiti i marchi di qualità di cui all'articolo 20.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, definisce con apposita deliberazione pubblicata sul BURL:

- a) la natura e l'entità massima del contributo;
- b) i destinatari del contributo e le priorità di concessione;
- c) la tipologia degli interventi e il limite delle spese ammissibili;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi;
- e) le modalità e i termini per la rendicontazione in ordine all'utilizzo delle somme erogate.

3. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali conteggiati a partire dalla data di concessione.

4. I contributi previsti dal presente sezione non sono cumulabili tra loro né con quelli concessi dallo Stato o dall'Unione Europea per la stessa tipologia di interventi.

Reis

Art. 38

(Vincolo di destinazione)

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dalla presente sezione, sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di erogazione del contributo.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a trascrizione.
3. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.
4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di concessione.

PL

Art. 39

*(Interventi per il superamento delle barriere architettoniche,
per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici)*

1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture organizzate per l'esercizio delle attività ricettive, nonché dei centri vacanza, dei centri di turismo rurale, congressuale, nautico, con esclusione dei porti turistici, possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, interventi per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.

2. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti.

REA

CAPO V
PROFESSIONI TURISTICHE

SEZIONE I

GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO ANIMATORE TURISTICO,
ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO E INTERPRETE TURISTICO

Art. 40

(Definizioni)

1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e socio-economiche.

2. E' accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

3. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali.

4. E' accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionista chi per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico illustrandone, le caratteristiche territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune.

fu

5. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera nell'assistenza, esclusivamente mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri presenti in occasione di viaggi, incontri, manifestazioni di interesse turistico e presso gli uffici di informazioni, al di fuori delle attività riconosciute alle guide e agli accompagnatori turistici.

le

Art. 41

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione conseguita mediante superamento del relativo esame di idoneità

2. Ai fini di cui al comma 1 le Province approvano, a cadenza annuale, i bandi degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, i quali contengono i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali.

3. Per l'ammissione agli esami di abilitazione di cui al comma 2, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione;
- e) possesso:
 - 1) del diploma di istruzione secondaria di secondo grado relativamente agli accompagnatori e agli animatori turistici nonché agli accompagnatori naturalistici o guide ambientali escursioniste;
 - 2) laurea, anche triennale, in lettere, lingue, archeologia, storia, beni culturali ed artistici, scienze del turismo nonché architettura, relativamente alle guide turistiche;
 - 3) laurea, anche triennale, in lingue, relativamente agli interpreti turistici.

4. Sono equiparati ai titoli di studio di cui al comma 3, quelli conseguiti all'estero per i quali sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana.

5. Relativamente agli interpreti turistici, coloro che sono in possesso del diploma universitario per interpreti e traduttori, ovvero del diploma rilasciato da una Scuola Superiore per interpreti e traduttori legalmente riconosciuta, possono conseguire l'abilitazione di cui al comma 1, sostenendo esclusivamente una prova orale su elementi di tecnica turistica e di legislazione turistica. In tal caso, l'esercizio della professione è subordinato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché

all'iscrizione in un'apposita sezione degli elenchi provinciali di cui all'articolo 44.

6. I titoli abilitanti rilasciati da uno stato membro dell'Unione europea o da altro stato estero sono riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

7. Relativamente alle guide turistiche, l'abilitazione ha validità per il territorio della provincia in cui è stata rilasciata e alla stessa consegue l'ingresso gratuito in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

8. Chi è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, conseguita in una delle province della Regione, può presentare domanda per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione in un altro ambito provinciale della Regione, sostenendo una prova d'esame volta ad accertare la conoscenza della cultura storico-artistica, archeologica, architettonica ed ambientale delle località in cui dovrà essere esercitata la professione. Nel caso di richiesta d'integrazione dell'abilitazione per altre lingue straniere le prove consistono nell'esame orale relativo alla lingua o alle lingue straniere cui si intende estendere l'abilitazione stessa.

9. Per le finalità di cui al comma 8, le Province approvano, a cadenza annuale, specifici bandi, i quali contengono i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, nonché per lo svolgimento e la valutazione delle prove d'esame.

10. Chi è, altresì, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altra Regione o provincia autonoma, può presentare domanda per l'abilitazione all'esercizio della medesima in un ambito provinciale del Lazio. In tale caso la prova d'esame è volta ad accertare, oltre alle conoscenze di cui al comma 8, anche quella relativa alla legislazione regionale in materia turistica.

11. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'articolazione ed il contenuto delle prove d'esame, nonché le modalità di espletamento degli esami di abilitazione.



Art. 42

(Commissioni esaminatrici)

1. La commissione d'esame per guide turistiche è così composta:

- a) un dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, che la presiede;
- b) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo, esperto in organizzazione e legislazione turistica, che svolge le funzioni di segretario;
- c) un esperto di storia dell'arte;
- d) un esperto in archeologia;
- e) un esperto nel settore delle attività ambientali, culturali e produttive del Lazio;
- f) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame;
- g) un membro designato dalle organizzazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto nella normativa relativa all'esercizio della professione.

2. La commissione d'esame per accompagnatori turistici è così composta:

- a) un dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, che la presiede;
- b) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo, esperto in organizzazione e legislazione turistica, che svolge le funzioni di segretario;
- c) un esperto di geografia turistica;
- d) un esperto di tecnica del turismo;
- e) un esperto in trasporti e comunicazioni;
- f) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
- g) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame;
- h) un membro designato dalle organizzazioni di categoria degli accompagnatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto nella normativa relativa all'esercizio della professione.

3. La commissione d'esame per interpreti turistici è così composta:

- a) un dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, che la presiede;

PR

- b) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo, esperto in organizzazione e legislazione turistica, che svolge le funzioni di segretario;
- c) un esperto di tecnica del turismo;
- d) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame;
- e) un membro designato dalle organizzazioni di categoria degli interpreti turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto nella normativa relativa all'esercizio della professione.

4. Le commissioni d'esame per animatori turistici e per accompagnatori naturalistici o guide ambientali escursioniste sono composte, oltre che da un dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente e da un funzionario della medesima struttura che svolge le funzioni di segretario, da esperti nelle materie oggetto della prova di esame indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 11.

5. Delle commissioni possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste nel bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

fla

Art. 43

(Denuncia d'inizio di attività – Tariffe professionali)

1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente sezione, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 41 ed iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 44, presentano annualmente al comune di residenza una denuncia d'inizio di attività, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche di cui alla presente sezione sono stabilite dalle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale e devono essere comunicate, entro il 30 giugno, alle province, le quali provvedono nei successivi sessanta giorni alla relativa pubblicazione sul BURL.

per

Art. 44

(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)

1. Presso ogni provincia sono istituiti gli elenchi delle guide, degli accompagnatori e degli animatori turistici, degli accompagnatori naturalistici o guide ambientali escursioniste, nonché degli interpreti turistici. Negli elenchi sono iscritti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione di cui all'articolo 41 e sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti nonché le lingue straniere per le quali sono abilitati.

2. La cancellazione dagli elenchi è disposta in caso di revoca dell'abilitazione nonché di dimissione degli iscritti.

3. La provincia, all'atto dell'iscrizione negli elenchi ai sensi del comma 1, rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento con fotografia, su modello predisposto dalla Regione, la cui esibizione è obbligatoria nell'esercizio delle attività professionali.

4. Gli elenchi sono pubblicati a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno sul BURL.

pro

Art. 45

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla presente sezione sono svolte dai comuni.

2. I comuni trasmettono alle province copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.

Peri

Art. 46

(Sospensione e revoca dell'abilitazione)

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professioni turistiche può essere sospesa da uno a sei mesi nei seguenti casi:

- a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b), c), c d);
- b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolari gravità l'abilitazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi dei comuni nei quali si è verificata l'infrazione nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

peu

Art. 47

(Sanzioni amministrative)

Per la violazione delle disposizioni della presente sezione si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da € 1.000,00 a € 4.000,00 per l'esercizio, anche occasionale, dell'attività professionale turistica senza il possesso della relativa abilitazione ovvero senza la previa denuncia di attività.
- b) da € 50,00 a € 250,00 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
- c) da € 1.000,00 a € 5.000,00 per l'applicazione di tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2;
- d) da € 1.000,00 a € 5.000,00, raddoppiabili in caso di recidiva, per chi si avvale di figure professionali non provviste della relativa abilitazione.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dai comuni ed i relativi importi, introitati dagli stessi, sono ripartiti tra province e comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 182, comma 2. della l.r.14/1999.

Bevi

Art. 48

(Inapplicabilità)

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche di cui alla presente sezione non si applicano nei confronti:

- a) di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 40 senza compenso e senza carattere di abitudine a favore di soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali senza scopo di lucro;
- b) degli insegnanti che svolgono le attività a favore dei loro alunni;
- c) di coloro che occasionalmente prestano la propria opera nell'ambito delle attività di cui al presente capo come dipendenti o in qualità di esperti, in occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti pubblici esclusivamente nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, previa comunicazione all'assessorato regionale al turismo o all'ente turistico periferico;
- d) dei soggetti che, operando per conto delle agenzie di viaggi e turismo, svolgono attività di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- e) dei ministri di culto e degli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative religiose e di culto, svolgono le attività di cui al presente capo nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed abitudine;
- f) degli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia resa direttamente in favore delle amministrazioni stesse.

2. Per le guide turistiche che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da altro Stato membro dell'Unione Europea nel corso di un viaggio organizzato, con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.

flw

SEZIONE II
GUIDA ALPINA

Art. 49
(Definizione)

1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia che su ghiaccio, o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e fondo;
- d) allenamento alla pratica, anche competitiva, delle suddette attività.

2. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina - maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida svolge le attività di cui al comma 1, con esclusione delle ascensioni di maggior impegno, con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose. Tale divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.

4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di cui all'articolo 50.

flaw

Art. 50

(Albo professionale regionale delle guide alpine)

1. L'esercizio stabile nel territorio regionale della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione in apposito albo professionale regionale delle guide alpine, di seguito denominato albo regionale. L'albo regionale, distinto in due sezioni, rispettivamente per aspiranti guide e per guide alpine-maestro di alpinismo, è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 52.

2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina-maestro d'alpinismo e dall'aspirante guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

3. Possono essere iscritti all'albo regionale coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, conseguita ai sensi dell'articolo 51, nonché dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 57.

4. Agli iscritti sono rilasciati la tessera di riconoscimento ed il distintivo di guida alpina da tenersi in evidenza nell'esercizio dell'attività professionale.

5. E' ammesso il trasferimento, a domanda, nell'albo regionale del Lazio della guida alpina-maestro d'alpinismo o dell'aspirante guida, iscritto nel corrispondente albo di un'altra Regione.

6. La guida alpina-maestro d'alpinismo che, iscritto nel corrispondente albo di un'altra Regione, intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività d'insegnamento in scuole autorizzate del Lazio, può chiedere l'aggregazione temporanea al relativo albo regionale, mantenendo l'iscrizione nell'albo della Regione di appartenenza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

7. L'esercizio della professione da parte di guide alpine provenienti da altri Stati che accompagnino loro clienti non è subordinato all'iscrizione all'albo regionale.

file

Art. 51

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina - Aggiornamento professionale e corsi di specializzazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione, avvalendosi della collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine.

3. L'aspirante guida che nel periodo considerato abbia superato l'esame di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. La Regione può altresì istituire, avvalendosi del collegio regionale delle guide alpine, corsi di specializzazione in peculiari discipline.

Ben?

Art. 52

(Collegio regionale delle guide alpine-maestri d'alpinismo e delle aspiranti guide)

1. È istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide, di seguito denominato collegio, quale organismo di autodisciplina ed autogoverno della professione, con compiti di tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 50, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 51 in collaborazione con l'amministrazione regionale.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida residenti nella Regione che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. Gli organi del collegio sono:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio stesso;
- b) il direttivo, composto da rappresentanti eletti dall'assemblea, nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento del collegio stesso;
- c) il presidente, eletto dal direttivo al proprio interno.

4. Con proprio regolamento il collegio determina i compiti degli organi, nonché le modalità per il loro funzionamento.

5. La vigilanza sul collegio spetta alla competente struttura dell'assessorato regionale al turismo.

P. Rossi

Art. 53

(Scuole di alpinismo e di sci alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo come organizzazioni su base associativa per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c) e lettera d).

2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono autorizzate dalla Regione, sentito il parere del collegio di cui all'articolo 52, e sono iscritte in un apposito elenco regionale, istituito presso la competente struttura dell'assessorato regionale al turismo.

3. La denominazione "scuola di alpinismo" può essere usata unicamente dalle scuole iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 2.

Ren

Art. 54

(Tariffe professionali)

1. La Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe minime e massime applicabili per l'anno successivo dalle guide alpine-maestri d'alpinismo e dalle aspiranti guide.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata annualmente sul BURL.

3. Le scuole di alpinismo devono esporre nelle loro sedi in modo ben visibile al pubblico la tabella delle tariffe praticate.

Beer

Art. 55

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti stabilmente nella Regione la professione di guida alpina senza essere iscritto, né temporaneamente aggregato all'albo regionale di cui all'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 4.000,00.

2. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e di sci alpinismo e in ogni caso l'apertura di dette scuole senza la preventiva autorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 8.000,00 a carico di ciascuna guida.

3. L'applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 54 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000,00 a € 4000,00.

4. Alle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 182, comma 1, e 208 della l. n. 14/99.

flor

Art. 56

(Attività non professionistiche)

1. La Regione riconosce l'attività, a carattere non professionale, svolta da enti o associazioni non aventi fini di lucro, che, su base volontaristica, organizzano escursioni e corsi di addestramento per attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, per i propri soci e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche per i non soci.

2. Coloro che svolgono le attività di cui al comma 1 non possono ricevere retribuzioni a nessun titolo, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute.

3. È istituito un apposito elenco regionale, al quale possono iscriversi gli enti e le associazioni di cui al comma 1, che per la lunga esperienza maturata in materia, per la dimensione nazionale della propria organizzazione sono garanzia di serietà, competenza e sicurezza, sia per l'attività di accompagnamento, sia per l'attività didattica.

Beu-

Art. 57

(Rinvio a regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

- a) i criteri per l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, nonché per il rinnovo triennale della stessa;
- b) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e delle prove conclusive d'esame, nonché l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti;
- c) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici;
- d) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;
- e) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione;
- f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di alpinismo, nonché per l'iscrizione nell'apposito elenco regionale.
- g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento all'albo regionale da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni;
- h) i criteri e le modalità per l'iscrizione da parte degli enti e delle associazioni non professionistiche nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 56.

flor

CAPO VI
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO ED ALTRI ORGANISMI
OPERANTI NEL SETTORE

SEZIONE I
AGENZIE DI VIAGGI

Art. 58

(Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo)

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084, nonché secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", in attuazione della direttiva 90/314/CEE.

2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

- a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;
- b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.

3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera b), svolgono altresì, ai sensi della Convenzione internazionale di cui

Ru

alla l. 1084/1977 e del d.lgs. 111/95, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed all'esecuzione dei contratti di viaggio, quali:

- a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto;
- b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, indicando comunque gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

4. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera b), possono svolgere anche le seguenti attività nel rispetto delle norme che le regolano con le prescritte autorizzazioni:

- a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

Ra

- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi;
- i) la vendita di abbonamenti alle Pay TV;
- l) la vendita di servizi collegati a Lottomatica, tra cui l'emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto e ricariche cellulari;
- m) la vendita di articoli da viaggio quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza.

5. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:

- a) le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti.
- b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.

Flu

Art. 59

*(Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo
e per l'esercizio delle attività)*

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui all'articolo 58 sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio, rilasciata alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi spettano alle province ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 14/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

3. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella Regione ovvero in altre regioni o in uno Stato dell'Unione europea, è soggetta a preventiva comunicazione alla provincia competente per territorio, contenente gli estremi dell'autorizzazione relativa all'agenzia principale, i requisiti di cui all'articolo 60, comma 1, lettere c) ed f), riferiti ai locali nei quali si intende condurre l'attività della filiale e la documentazione prevista dallo stesso articolo 60, comma 4, lettera c). Nel caso di mancato riscontro, da parte della provincia alla comunicazione di cui sopra entro 30 gg., l'attività si intende autorizzata; fatta salva la facoltà della provincia di provvedere comunque alla verifica dei requisiti previsti.

4. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.

5. Le agenzie di viaggi e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture, diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite, previa comunicazione al competente servizio della provincia,

Per

esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.

6. Le agenzie che svolgono le attività di cui all'articolo 58, comma 2, lettera a) non possono operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta.

7. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività.

8. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

Re

Art. 60

(Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e all'esercizio delle attività di cui all'articolo 58 deve essere presentata in carta semplice alla provincia competente per territorio e deve indicare:

- a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
- b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- c) le attività che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate all'articolo 58;
- d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
- e) per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, il requisito di indipendenza dei locali dalle altre attività svolte nella struttura stessa;
- f) la denominazione prescelta per l'agenzia che in ogni caso non può coincidere con la denominazione di comuni, isole o regioni italiane, nonché, in subordine, altre denominazioni che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;



- c) certificato del Tribunale attestante che nei confronti degli amministratori della società non sono in corso procedure fallimentari e concorsuali o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
- d) la planimetria ed il nulla osta tecnico sanitario per le autorizzazioni di cui all'articolo 58, comma 2, lettera b);
- e) dichiarazione bancaria attestante "la possibilità di affidamento di:
 - 1) € 200.000,00, per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui all'articolo 58, comma 2, lettera a);
 - 2) € 100.000,00, per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui all'articolo 58, comma 2, lettera b).

3. La provincia accerta la regolarità delle richieste, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata e con apposito provvedimento dell'organo competente comunica il risultato dell'istruttoria al richiedente.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, deve trasmettere alla provincia:

- a) copia del versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;
- b) copia della polizza assicurativa e del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 61;
- c) documentazione idonea a certificare l'agibilità dei locali e la destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali, in particolare:
 - 1) la categoria catastale A10 per le attività di cui all'articolo 58, comma 2, lettera a);
 - 2) la categoria catastale C1 per le attività di cui all'articolo 58, comma 2, lettera b).
- d) le complete generalità della persona, scelta dall'elenco regionale di cui all'articolo 68, che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato.

5. Trascorso il termine fissato al comma 4 senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la



provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.

6. A seguito della trasmissione, da parte dell'interessato, della documentazione di cui al comma 2, la provincia concede l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che deve espressamente indicare:

- a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
- b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale e il legale rappresentante;
- c) l'attività autorizzata tra quelle di cui all'articolo 58, comma 2;
- d) il direttore tecnico;
- e) l'ubicazione dei locali di esercizio.

7. La Provincia autorizza i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 6. A tal fine i mutamenti suddetti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla Provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.

8. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del D.P.R. 616/1977 e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

9. Le province sono tenute a comunicare all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse, ogni modifica ad esse relativa, nonché l'elenco della agenzie di viaggi e turismo che hanno comunicato di voler svolgere l'attività di cui all'articolo 58, comma 4.



Art. 61

(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977, nonché dal d.lgs. 111/1995. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a versare alla Regione un deposito cauzionale di € 20.000,00 per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 58, comma 2. Tali importi possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.

3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.

4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione ad adempiervi.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla Regione entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

Res

Art. 62

(Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. Il titolare di un'agenzia di viaggi e turismo che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'agenzia stessa ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la struttura provinciale competente in materia di turismo.

2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell'anno. È ammessa una sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia.

3. Nel caso che la chiusura temporanea avvenga senza la comunicazione di cui al comma 1 o che la sede non sia riaperta decorso il termine di proroga, la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.

JK

Art. 63

(Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge, o le rispettive filiali, sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna Provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla Provincia ai sensi della presente legge.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione, gli elenchi di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo sul BURL.

fi

Art. 64

(Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'interno che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal d.lgs. 111/1995.

2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

3. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, relativi a soggiorni, viaggi o crociere, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati ai sensi del comma 1.

4. Le agenzie di viaggi e turismo, produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni, trasmettono alla provincia competente, prima della data di inizio della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, al fine di verificare che gli stessi siano redatti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Decorso trenta giorni dalla data di invio del materiale, senza che sia pervenuta dalla provincia competente alcuna risposta, l'agenzia può procedere alla diffusione del materiale stesso.

PL

Art. 65

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:

- a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- b) quando, non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia ai sensi, dell'articolo 60, comma 7;
- c) per l'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59, comma 8;
- d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 66, commi 3 e 4;
- e) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative.

2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

- a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della Provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
- b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 61, comma 1.



Art. 66

(Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale è affidata alla persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di società, che siano in possesso dei requisiti prescritti, accertati ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 ed iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 68, comma 2.

2. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti, con carattere di continuità ed esclusività, la propria attività nell'agenzia di viaggi e turismo o non possieda i requisiti di cui al comma 1, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 68, comma 2.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono curare la gestione tecnica dell'agenzia, con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia principale. In caso di inosservanza di questi obblighi la provincia provvede alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco provinciale.

4. In caso di cessazione dell'attività da parte del direttore tecnico o di sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 68, comma 2.

PK

Art. 67

(Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico)

1. La Provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del versamento, a titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella misura e nei modi stabiliti nel decreto di indizione delle prove d'esame.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4. L'esame di idoneità consiste in:

- a) una prova scritta nelle seguenti materie:
 - 1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;
 - 2) principi di legislazione turistica;
 - 3) una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;

b) una prova orale nelle seguenti materie:

- 1) legislazione turistica;
- 2) geografia turistica;
- 3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione;
- 4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.

5. L'esame di idoneità è effettuato dall'apposita commissione nominata dalla provincia, così composta:

- a) un dirigente della provincia o suo delegato, appartenente almeno alla categoria D, che la presiede.
- b) cinque docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui al comma 4, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);
- c) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'organizzazione di categoria più rappresentativa.

6. La commissione esaminatrice è integrata da docenti o esperti nelle lingue straniere in relazione alle richieste di esame.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della provincia territorialmente competente.

8. Ai membri delle commissioni competono le indennità previste dalla normativa regionale vigente in materia di partecipazione a commissione d'esame.

Per

Art. 68

(Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo)

1. Presso ciascuna Provincia è tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 67 o che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 66, comma 1. Sono, altresì, iscritti in tale elenco, su domanda:

- a) coloro che in altre regioni hanno superato l'esame equivalente a quello previsto dall'articolo 67;
- b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei titoli e documenti previsti dall'articolo 55 del d.lgs. 392/1991;
- c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia comunica alla Regione gli elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale annuale sul BURL.

file

SEZIONE II

ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE - TURISMO SCOLASTICO

Art. 69

(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sedi operative nella Regione ed almeno in altre tre regioni.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono svolgere in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati, l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.111/1995 e dagli articoli 61 e 64.

3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:

- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
- b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;
- c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello statuto;
- c) copia del bilancio annuale;
- d) documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della garanzia assicurativa di cui all'articolo 61, comma 1.

5. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo, il

programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività.

6. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 73, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni di cui al comma 1 fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:

- a) la documentazione risulti insufficiente od incompleta;
- b) il programma o le eventuali variazioni non risultino comunicate ai sensi del comma 5;
- c) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
- d) non venga stipulata o rinnovata la polizza assicurativa.

7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 70, ogni altra associazione od organismo deve servirsi per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 58, comma 2.

PO

Art. 70

(Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali, della durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso, riservati esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa e questa venga preventivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo almeno quindici giorni prima della data stabilita.

3. Le Associazioni Pro-loco non possono svolgere le attività indicate dal presente articolo.

M. B.

Art. 71

(Turismo scolastico)

1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati agli studi e dal Ministero della pubblica istruzione, anche alle disposizioni della presente legge.

flu

SEZIONE III
(VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE)

Art. 72
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella Sezione I del presente capo sono esercitate dalla provincia competente per territorio.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo sono esercitate dalla Regione.

PLA

Art. 73

(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 58, senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 15.000,00, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.
2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.
3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento, di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'articolo 60 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da € 300,00 a euro 600,00
5. Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 69 che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritte nell'elenco regionale sono soggette al pagamento di una somma da € 5.000,00. a € 15.000,00.
6. La mancata stipula da parte delle associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 69 e 70 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 15.000,00.
7. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 69 dell'invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma annuale delle attività comporta il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.
8. Il tardivo o mancato invio della comunicazione dell'iniziativa da parte delle associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale ai sensi dell'articolo 70, comma 2, comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da € 150, 00 a € 450,00 e da € 400,00 a € 1.200,00.

Ra

9. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II della l.r.14/1999. Come previsto dall'articolo 208 della l.r. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 194, comma 4 della l.r. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni, limitatamente alle sanzioni di competenza regionale di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

fler

CAPO VII
UTILIZZAZIONE DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE
A FINI TURISTICI E RICREATIVI

Art. 74

(Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)

1. Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale, nonché dei dati forniti dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, di seguito denominato piano.

2. Il piano, in particolare:

- a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto, anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
- b) stabilisce le tipologie di utilizzazione delle aree a finalità turistico ricreative, nonché i criteri per lo svolgimento delle relative attività, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;
- c) stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica.

3. Il piano è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite la competente autorità marittima statale e previa acquisizione del parere dei sindaci dei comuni interessati, delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle OO.SS. più rappresentative del settore.

4. I piani di utilizzazione degli arenili dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nel piano di cui al presente articolo.

Rei

Art. 75

(Concessioni delle aree del demanio marittimo lacuale e fluviale e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistico-ricreative)

1. I Comuni, nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali, provvedono al rilascio, al rinnovo, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime lacuali e fluviali, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistico ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 74.

2. I Comuni rilasciano altresì:

- a) l'autorizzazione al posizionamento, in aree demaniali concesse, di attrezzature ludiche, non fisse quali beach volley, giochi per bambini, gazebo e similari;
- b) l'autorizzazione ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali;
- c) l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'articolo 54 del Codice della Navigazione, adottato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- d) l'adozione delle decisioni previste dall'articolo 55 del Codice di Navigazione, previo parere della competente autorità marittima statale per gli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione;
- e) l'emanazione, previa intesa con l'autorità marittima statale territorialmente competente, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione.
- f) l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

3. I Comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 76

(Rilascio, rinnovo e variazioni al contenuto della concessione)

1. Le domande per ottenere il rilascio e il rinnovo delle concessioni devono essere rivolte ai comuni territorialmente competenti, ed essere formulate conformemente alle disposizioni emanate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione .

2. Le concessioni delle aree demaniali marittime hanno durata ordinaria di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente e così successivamente ad ogni sei anni. In caso di motivata richiesta degli interessati, tali concessioni possono avere anche durata diversa da quella suddetta.

3. Le concessioni delle aree demaniali lacuali e fluviali hanno durata di un anno.

4. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la manutenzione delle opere di difesa della costa, ai sensi dall'articolo 33 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.



Art. 77

(Deposito cauzionale)

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo.

fer

Art. 78

(Domande concorrenti)

1. Nei casi di concorrenza di domande per la concessione del medesimo bene, il comune adotta il sistema della licitazione privata, nell'ambito del quale sono seguiti i seguenti criteri di preferenza:

- a) garanzia di proficua utilizzazione delle concessioni per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
- b) livello occupazionale connesso all'utilizzazione;
- c) realizzazione:
 - 1) di infrastrutture previste dal P.U.A. comunale a servizio dell'area oggetto della richiesta di concessione, nel caso di concessioni di aree demaniali marittime e lacuali;
 - 2) di infrastrutture con materiale di facile rimozione, nel caso di concessioni di aree demaniali fluviali.

Per

Art. 79

(Revoca e decadenza dalla concessione)

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.

2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di cui all'articolo 74, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale o sull'arenile di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, secondo le previsioni del PUA e in conformità al suddetto piano regionale.

3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione o per mancato inizio delle gestioni nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

4. Nel caso di cui alle lettere a) e b), il Comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

Rice

Art. 80

(Affidamento ad altri delle attività- Subingresso nella concessione)

1. Il comune concedente rilascia:

- a) l'autorizzazione all'affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa;
- b) l'autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

flc

Art. 81

(Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla vigente normativa statale, nonché al pagamento dell'imposta regionale nella misura stabilita dall'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.

3. I Comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Regione gli importi dei canoni e dell'imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo.

4. Le concessioni delle aree demaniali lacuali e fluviali sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente.

flc

Art. 82

(Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico-ricreative)

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, in particolare:

- a) gli stabilimenti balneari;
- b) le spiagge attrezzate;
- c) le spiagge libere attrezzate;
- d) i punti di ormeggio.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture poste su aree in concessione demaniale attrezzate per la balneazione con la presenza di ombrelloni, sedie sdraio e lettini, a prescindere dall'effettiva richiesta. Gli stabilimenti balneari sono dotati di attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanni e di altri impianti utili per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione nonché, eventualmente, delle attività sportivo-ricreative purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Sono spiagge attrezzate le aree date in concessione per il posizionamento di strutture balneari sulla base della effettiva richiesta di noleggio delle stesse.

4. Sono spiagge libere attrezzate le aree, libere all'uso pubblico, nelle quali può essere eventualmente autorizzato il posizionamento di un punto di servizio, al fine di garantire l'assistenza, il salvataggio e la pulizia, ponendoli come obblighi a carico del concessionario.

5. Sono punti d'ormeggio le aree demaniali dotate di strutture che non importano impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

6. La Regione provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare, i criteri ed requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, nonché le modalità per la classificazione stessa.

Flu

Art. 83

(Denuncia d'inizio di attività)

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'articolo 82 è subordinato alla previa denuncia di inizio dell'attività stessa.

2. La denuncia è presentata al comune concedente su un modulo approvato dalla Giunta regionale recante l'ubicazione della struttura, il periodo di apertura e corredato della documentazione comprovante il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti.

per

Art. 84

(Comunicazione dei prezzi)

1. I titolari della gestione delle attività di cui all'articolo 82 comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi dei servizi da spiaggia, nonché di quelli previsti dal comma 5 del medesimo articolo, applicati al pubblico.

2. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa come fissato nelle ordinanze balneari.

3. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione.

4. Nel caso vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista nell'articolo 86.

6. Per le nuove concessioni ovvero nei casi in cui si verificano, nel corso dell'anno, le situazioni di cui all'articolo 80, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività.

7. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.

PL

Art. 85

(Vigilanza)

1. Fermo restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e sulle aree immediatamente prospicenti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

ku

Art. 86

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa denuncia d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti dall'articolo 84 comporta la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.500,00.

3. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.500,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni.

4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate ai sensi dell'articolo 84, comma 7, comporta la sanzione amministrativa € 150,00 a € 1.000,00.

5. L'attribuzione agli stabilimenti balneari con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 250,00.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della Regione e ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 182, comma 1, e 208 della l.r. 14/1999.

ra

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

(Norme attuative e integrative)

1. Con uno o più regolamenti regionali sono dettate disposizioni attuative e integrative della presente legge con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata alla fonte regolamentare, fatta salva la potestà normativa delle Province e dei Comuni, secondo i principi fissati dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione e dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

plu

Art. 88
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

- a) legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 "Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco";
- b) legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico" e successive modifiche;
- c) legge regionale 3 Maggio 1985, n.59 "disciplina dei complessi ricettivi campeggiatici"
- d) legge regionale 20 giugno 1990, n. 78 "Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all'albo regionale";
- c) legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 "Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio" e successive modifiche;
- f) legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 "Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie";
- g) legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del grande Giubileo del 2000" e successive modifiche;
- h) legge regionale 9 luglio 1997, n. 23 "Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche";
- i) legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 "Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze";
- l) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio."
- m) legge regionale 27 luglio 2000, n. 10 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia" e successive modifiche;

R-

SEZIONE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 89

(Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9)

1. Fino alla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni già di competenza delle Aziende di promozione turistica (Apt) ai sensi della l.r. 9/1997, attraverso le proprie strutture amministrative, ovvero con le modalità di cui agli articoli 114 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette funzioni continuano ad essere svolte da tali enti attraverso le stesse Apt.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite alle Province e al Comune di Roma le funzioni concernenti il controllo, la vigilanza, nonché la nomina e la revoca dei componenti degli organi delle Apt, già di competenza della Regione ai sensi della l.r. 9/1997, le cui disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili, intendendosi ivi sostituiti gli organi della Regione con quelli provinciali e comunali.

3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Apt non utilizzato dagli uffici nonché per l'erogazione dei servizi e per lo svolgimento delle attività delle Apt alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito in proprietà alla Regione. Tale patrimonio è individuato, entro sei mesi dalla suddetta data, con decreto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 90

(Soppressione delle Apt - Commissari liquidatori)

1. Le Apt istituite dall'articolo 12 della l.r. 9/1997 sono soppresse a decorrere dalla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni svolte da tali aziende ai sensi della citata legge regionale.

2. Ai fini della soppressione della Apt di rispettiva competenza, ciascuna Provincia e il Comune di Roma, a seguito dell'adozione dell'atto di organizzazione concernente le modalità di esercizio delle funzioni svolte dall'azienda, provvede allo scioglimento dei relativi organi di amministrazione ed alla nomina di un commissario straordinario, che, oltre ad assicurare l'ordinaria amministrazione dell'azienda stessa, con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, redige e trasmette all'ente locale di riferimento ed alla Regione, entro centoventi giorni:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili;
- b) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- c) la situazione finanziaria e contabile;
- d) l'elenco del personale in servizio e lo stato giuridico ed economico.

3. Ai commissari straordinari sono corrisposte indennità pari a quelle previste per i presidenti delle rispettive Apt.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 3, il Presidente della Regione dichiara, con propri decreti, l'estinzione delle singole Apt.

5. Dalla data dei decreti di cui al comma 4:


- a) i commissari straordinari ed i collegi dei revisori contabili cessano dall'incarico;
- b) ciascuna Provincia e il Comune di Roma esercitano le funzioni della Apt di rispettiva competenza con le modalità previste dall'atto di organizzazione di cui al comma 3;
- c) il personale, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, fatta eccezione per quello indicato all'articolo 89, comma 3, e le risorse strumentali delle Apt sono trasferiti alle province ed al Comune di Roma competenti territorialmente, ovvero agli enti istituiti ai sensi degli articoli 114 e 116 del d.lgs. 267/2000, che subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle stesse Apt.

Rev

SEZIONE III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 91
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli relativi alla promozione turistica, alla incentivazione alberghiera, alle aree di programmazione integrata di cui alle UPB B41, B43, B44, ovvero mediante l'utilizzo degli stanziamenti di pertinenza previsti nelle UPB A32, C12, G11, G13, G14, G23, G24, G33.



Oggetto: Parere di fattibilità sulla proposta di legge regionale concernente "Testo Unico in materia di turismo"

IL DIRETTORE

Vista la proposta di legge regionale concernente "Testo Unico in materia di turismo":

Considerate le motivazioni che hanno portato alla redazione della proposta di legge in oggetto;

Valutato l'impatto della nuova legge nell'ambito del panorama normativo venutosi a creare dopo la riforma del Titolo V della Costituzione;

Considerate le conseguenze positive che produrranno le novità introdotta dalla normativa:

- in relazione alle politiche di programmazione regionale, con la previsione di forme e strumenti che la caratterizzano come "programmazione integrata", coerentemente con sistemi turistici regionali e per favorire la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale del territorio per ambiti territoriali omogenei attraverso le aree di programmazione integrata;

- con l'introduzione del nuovo concetto e la conseguente individuazione di 5 sistemi turistici regionali tematici: Costa e Isole, Montagna e Parchi, Verde e Laghi, Arte e Cultura, Terme e Benessere, e la istituzione di cinque conferenze programmatiche, per l'elaborazione di programmi d'interventi di promozione per lo sviluppo e la valorizzazione, cui possono partecipare gli enti locali, gli enti strumentali, le associazioni di categoria degli operatori turistici, gli altri soggetti pubblici o privati, comunque interessati alla promozione di ciascuna area;

- con la modifica sostanziale dell'assetto dell'organizzazione turistica della Regione, con il trasferimento delle funzioni delle Aziende di Promozione Turistica alle 5 Province ed al Comune di Roma e la soppressione delle menzionate Aziende, per far posto alla costituzione di una Agenzia di Promozione Turistica Regionale SPA, quale strumento di attuazione della programmazione regionale in materia di turismo a garanzia dell'unitarietà degli interventi di promozione turistica;

- con la concentrazione in un unico testo delle norme sugli operatori turistici, le strutture, l'utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale a fini turistici e ricreativi, con la significativa introduzione di due marchi di qualità regionale, volontari, mirati alla riqualificazione del patrimonio ricettivo del Lazio, nonché alla ricognizione e valorizzazione dei ristoranti tipici del Lazio e della cucina tradizionale;

Preso atto del parere rilasciato dalla struttura di consulenza legislativa;

Considerata la fattibilità delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge;

ESPRIME

Parere favorevole sulla fattibilità della proposta di legge concernente "Testo Unico in materia di turismo".

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
(Dott. Salvatore Cirignotta)

